

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1525

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOZZARI, VENDOLA, PECORARO SCANIO, AZZANO CANTARUTTI,  
EMANUELE BASILE, BINDI, BASSANINI, SCALIA, MATTINA,  
MELANDRI, LUCÀ**

Modifica all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

*Presentata il 27 ottobre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, gli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono ammessi al patrocinio in Italia davanti alle giurisdizioni superiori « purché dimostrino di avere esercitato la professione per almeno otto anni ».

Poiché in molti Paesi europei non esiste la distinzione tra procuratore legale ed avvocato, in atto ne discende che gli avvocati greci e lussemburghesi possono accedere alle giurisdizioni superiori in Italia dopo otto anni di esercizio professionale,

mentre in Italia è necessario un periodo di esercizio professionale pari a quattordici anni (di cui sei da procuratore legale ed otto da avvocato) per poter accedere alle giurisdizioni superiori.

La presente proposta di legge consente pertanto una omogeneizzazione ed un'armonizzazione in ambito europeo delle figure professionali forensi ai fini dell'accesso alle giurisdizioni superiori in Italia, e consente, altresì, di evitare una ingiusta penalizzazione degli avvocati italiani rispetto ai colleghi europei ai fini dell'accesso di cui sopra.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'iscrizione nell'albo speciale ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è fissato in due anni.